



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione tariffe della TARI anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco	SI	\\
2) Andreoletti Giovanni	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	\\	SI
4) Battaglia Anna Maria	“	SI	\\
5) Gafforini Umberto	“	SI	\\
6) Bolognini Maria Carla	“	SI	\\
7) Notaro Rosario Giuseppe	“	\\	SI
8) Zanetti Cristina	“	SI	\\
9) Fossati Federico	Consigliere di minoranza	SI	\\
10) Fonio Claudia	“	SI	\\
11) Argirò Vincenzo	“	\\	SI

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione tariffe della TARI anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Viste e richiamate le deliberazioni ARERA n.433 del 31.10.2019, n.57 del 03.02.2020, n.158 del 05.05.2020, n.238 del 26.06.2020 e n.493 del 24.11.2020 e la determinazione ARERA n.2 del 27.03.2020.

Considerato che, a seguito della sopra citata delibera di ARERA n.443/2019, dall'anno 2020 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Visto che il D. Lgs 116/2020, dando attuazione alla Direttiva Comunitaria 2018/851, introduce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale ed elimina la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti agli urbani.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art.30 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n.69 il quale stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

Visto l'art.1 comma 654 che prevede, relativamente alla TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, così come determinati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 in data odierna, che espone un costo complessivo di € 141.530,65, al lordo delle detrazioni di cui alla determina ARERA n.2/2020 e ad € 139.313,02 al netto di queste ultime.

Rilevato che il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ed approvato nella presente seduta consiliare.

Considerato che la citata deliberazione ARERA n.443/2019 che ha introdotto il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, (Metodo Tariffario Rifiuti - MTR), non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Preso atto pertanto che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti.

Ritenuto di ripartire il costo complessivo fra le utenze domestiche e non domestiche, in funzione della superficie, ponderata della potenzialità produttiva, in ragione rispettivamente dell'83% e del 17%.

Evidenziato che ad ARERA spetta il compito di approvare le deliberazioni in materia tariffaria adottate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti e, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni.

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Considerato che tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, si sono verificate limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie e che pertanto si ritiene di dover adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni e pertanto a prescindere dalla chiusura, hanno subito una grave incidenza delle misure di contenimento sull'attività d'impresa.

Preso atto che l'emergenza è tutt'ora in corso e pertanto i suoi effetti sulle attività economiche non sono determinabili nella loro interezza entro il 30 giugno 2021.

Considerato che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni.

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che istituisce un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e che i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. L. 73/2021, attingendo alle risorse assegnate per il 2020 e non utilizzate.

Preso atto che l'importo assegnato al Comune di Sozzago non è ancora stato determinato, ma l'IFEL Fondazione ANCI, attraverso proiezioni di calcolo ha stimato e pubblicato sul proprio sito gli importi presunti del contributo relativi ai singoli comuni, pari per il Comune di Sozzago ad € 6.551,00.

Visto l'Allegato a/2 al "Risultato d'amministrazione – quote vincolate" al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 che presenta quote vincolate per riduzioni TARI al 31.12.2020 per € 8.091,47.

Ribadito che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico.

Ritenuto di poter stabilire, per il solo anno 2021, con finanziamento a carico del bilancio comunale e specificatamente con il contributo ex D.L. 73/2021 e con la quota vincolata per riduzioni TARI, le seguenti riduzioni alla sola quota variabile a favore delle utenze non domestiche, secondo le categorie, come individuate nel regolamento comunale approvato con deliberazione n.10 in data odierna:

Categoria 1)	60	%
Categoria 2)	40	%
Categoria 5)	30	%
Categoria 6)	30	%

Categoria 8)	15	%
Categoria 10)	30	%
Categoria 12)	30	%
Categoria 14)	10	%
Categoria 15)	30	%
Categoria 16)	40	%
Categoria 17)	40	%
Categoria 21)	40	%

Considerato che l'applicazione delle riduzioni di cui al precedente paragrafo comportano una minore entrata presunta TARI a carico del bilancio di € 3.650,99.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012 e che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere, concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Acquisiti i pareri favorevole tecnico e contabile dei Responsabili del Servizio e di Ragioneria.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti tariffe della TARI per l'anno 2021:

a) Utenze domestiche:

Componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,47736	83,38280
2	0,55692	157,50084
3	0,61375	189,92748
4	0,65922	240,88364
5	0,70468	287,20741
6 e oltre	0,73878	333,53119

b) Utenze non domestiche:

Attività	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/mq./anno)
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,17986	0,32308
2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44964	0,81390
3) Stabilimenti balneari	0,35409	0,64615
4) Esposizioni, autosaloni, magazzini	0,24168	0,44112
5) Alberghi con ristorante	0,74753	1,35816
6) Alberghi senza ristorante	0,51147	0,93071
7) Case di cura e riposo	0,56205	0,99532
8) Uffici, agenzie, studi professionali	0,56205	1,05621
9) Banche ed istituti di credito	0,32599	0,59396
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,62388	1,13325
11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,78687	1,36686
12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,40468	0,73313
13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,58453	1,05870
14) Attività industriali con capannoni di produzione	0,51147	0,93195
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	0,61263	1,10840
16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,72032	4,97040
17) Bar, caffè, pasticceria	2,04586	3,85206
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,12410	1,98816
19) Plurilicenze alimentari e/o miste	1,12410	1,98816
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,40602	6,17821
21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ba	0,92176	1,67130

2) Di approvare per il solo anno 2021, con finanziamento a carico del bilancio comunale e specificatamente con il contributo ex D.L. 73/2021 e con la quota vincolata per riduzioni TARI, le seguenti riduzioni alla sola quota variabile a favore delle utenze non domestiche, secondo le categorie, come individuate nel regolamento comunale approvato con deliberazione n.10 in data odierna:

Categoria 1)	60	%
Categoria 2)	40	%
Categoria 5)	30	%
Categoria 6)	30	%
Categoria 8)	15	%

Categoria 10)	30	%
Categoria 12)	30	%
Categoria 14)	10	%
Categoria 15)	30	%
Categoria 16)	40	%
Categoria 17)	40	%
Categoria 21)	40	%

3) Di dare atto che l'applicazione delle riduzioni di cui al punto precedente comporta una minore entrata presunta TARI di € 3.650,99.

4) Di disporre l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.30 comma 5, ultimo capoverso del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n.69, essendo la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI assunta dal Consiglio Comunale di Sozzago in data successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

6) Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lg. 267/2000, onde provvedere con i successivi adempimenti, in particolare l'emissione degli avvisi di pagamento.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 28.06.2021

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale on line il 05.07.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 05.07.2021

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

.....

Data 28.06.2021

Attesto che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267.2000
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267.2000.

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 28.06.2021